Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2012

Proseguimento della copertura assicurativa come assicurazione individuale 4101

Prestazioni

Art. 1 Estensione delle prestazioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni complementari e della tariffa individuale, l'Assicurazione dei mestieri garantisce la copertura assicurativa sulla base delle nuove condizioni economiche. Per la prosecuzione dell'assicurazione è determinante l'età al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Art. 2 Estensione della copertura

Possono essere rilevate le limitazioni alla copertura dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Art. 3 Indennità giornaliera assicurata

La percentuale della componente salariale assicurata, da ultima, nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia costituisce il limite massimo per l'indennità giornaliera assicurabile nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia. Se nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia era assicurata un'indennità giornaliera stabilita o una somma salariale fissa, essa viene assicurata anche nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia. Le componenti salariali percentuali e le somme salariali fisse vengono indicate come indennità giornaliera fissa, arrotondata al franco intero.

Se, da ultima, nell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera per malattia era assicurata una componente salariale percentuale, l'indennità giornaliera assicurata nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia viene adeguata non appena sussiste un nuovo rapporto di lavoro a salario inferiore.

Se, da ultima, nell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera per malattia era assicurata una componente salariale percentuale e la persona assicurata perde il lavoro, l'indennità giornaliera assicurata nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia viene adeguata e limitata, come ammontare, a quelle prestazioni che l'assicurazione contro la disoccupazione versa in base all'effettiva capacità di lavoro ovvero verserebbe in caso di soddisfacimento degli altri requisiti relativi al diritto.

Art. 4 Durata massima della prestazione

L'ultima durata massima della prestazione determinante per la persona assicurata nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia vale anche nell'assicurazione che viene proseguita come assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia.

Varie

Art. 5 Computo per i casi aperti

I casi di malattia che si sono manifestati prima del trasferimento continuano a essere pagati dall'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia anche dopo il proscioglimento dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia. Non è applicabile l'art. 3, cpv. 3 delle Condizioni complementari.

Per questi casi di malattia e per le ricadute i giorni per i quali è già trascorso il periodo d'attesa prima del passaggio nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia o per i quali sussisteva un diritto all'indennità giornaliera valgono sempre come giorni interi per la durata della prestazione dell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera per malattia continuata.

Art. 6 Sovraindennizzo, richieste di restituzione e anticipi di prestazioni per sinistri aperti

Per i casi che rientrano nell'art. 5, cpv. 1 delle presenti Condizioni complementari, nei quali la percentuale della componente salariale assicurata da ultimo nell'assicurazione dell'indennità giornaliera per malattia nella relativa assicurazione collettiva viene trasformata in un'indennità giornaliera fissa arrotondata al franco intero, non si tratta di un'assicurazione di somma, quindi non sono applicabili gli artt. 26 e 27 delle Condizioni generali delle assicurazioni (CGA).

Art. 7 Motivi per la disdetta

Il contratto termina e la copertura assicurativa decade per tutte le prestazioni assicurate:

- Al momento dell'entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro se la persona assicurata viene rilevata nella relativa assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia;
- Se sussiste un diritto al libero passaggio ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone;
- In caso di decesso;
- Non appena viene raggiunta la durata massima per la prestazione (legittimazione del godimento);
- Con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS;
- Se la persona assicurata trasferisce all'estero il proprio domicilio;
- Se il contratto viene rescisso o annullato per altri motivi.

Al termine della copertura assicurativa decade anche il diritto alle prestazioni assicurative.

Il contraente deve comunicare per iscritto entro 30 giorni all'Assicurazione dei mestieri se si verifica uno dei motivi per la disdetta riportati.

Art. 8 Obbligo aggiuntivo d'informare

Il contraente deve comunicare per iscritto entro 30 giorni all'Assicurazione dei mestieri:

- L'entrata in servizio per un nuovo posto di lavoro e le nuove condizioni salariali;
- La disoccupazione.

Art. 9 Pagamento dei premi

I premi devono essere pagati per ogni periodo assicurativo in anticipo rispetto al termine di pagamento riportato nel contratto scritto. Se viene concordato il pagamento rateale, i premi esigibili nel corso dell'anno assicurativo risultano semplicemente prorogati. L'Assicurazione dei mestieri può richiedere un supplemento per ogni rata.

Art. 10 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali delle assicurazioni (CGA) e delle Condizioni complementari dell'assicurazione per la maternità se è assicurata l'indennità giornaliera per maternità.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB04_4101_01_I